



*Commissione Nazionale Tecnici Sportivi*

Roma, 13 ottobre 2021

**Consultazione pubblica decreto legislativo in materia di lavoro sportivo  
(28 febbraio 2021 n. 36)  
Nota per audizione del 13 ottobre 2021**

Il concetto di lavoro sportivo così come declinato dagli articoli 25 e seguenti del D.Lgs.36/2021 non appare applicabile al mondo sportivo che ha peculiarità ben precise. Se è certamente apprezzabile la volontà di garantire una tutela previdenziale e assistenziale ad atleti e tecnici, appare però necessario formulare alcune considerazioni.

**1. Distinzione tra lavoro amatoriale e lavoro sportivo**

La distinzione opera solo sulla base di un aspetto quantitativo (limite di diecimila euro) e non sulla natura qualitativa del reddito percepito.

Questa distinzione presenta due criticità:

- a) In caso di compensi inferiori ad euro diecimila euro il collaboratore non è considerato lavoratore (quindi privo di tutele), ma amatore creando una discriminazione non giustificabile, ricordando che in altri settori i lavoratori part time percepiscono redditi inferiori a tale limite;
- b) Qualora siano erogati premi classifica (vedi federazioni che organizzano gare con montepremi) che per singolo soggetto superano il limite dei diecimila euro, il soggetto percipiente dovrebbe essere considerato lavoratore sportivo pur non essendolo in quanto per propria natura tali redditi rientrano tra i redditi diversi.

**2. Lavoro Sportivo**

L'attuale norma prevede tre tipi di contratto: lavoro subordinato, autonomo e collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), senza precisare in quali casi vada applicata ciascuna tipologia di contratto.

Appare evidente che questa situazione, invece di contribuire alla chiarezza, aumenta l'incertezza in materia di lavoro sportivo in quanto ogni tipo di rapporto potrebbe in caso di contestazione essere riportato alla fattispecie di lavoro dipendente con grave danno economico per la singola asd/ssd.

Inoltre, ai fini della certificazione dei contratti è previsto che le singole Federazioni Sportive (FSN e DSA) riconosciute dal CONI, ivi incluse quelle di piccole dimensioni, saranno tenute a stipulare appositi accordi collettivi con il rischio di disparità di trattamento in sede

di CCNL nel caso di società sportive affiliate a diverse Federazioni anche rispetto a medesime posizioni lavorative.

### 3. Ambito di applicazione

La norma prevede che vi sia un ambito di applicazione ristretto ai soli soggetti espressamente menzionati dall'art. 25 del Dlgs 36/2021, a scapito di tutte le altre figure che pure operano nel mondo sportivo dilettantistico e che sono necessarie per lo svolgimento delle attività sportive.

### 4. Proposte

La proposta della commissione tecnici è la seguente:

- I. Distinguere tra volontari puri (per i quali sono previsti solo rimborsi analitici) e lavoratori sportivi;
- II. Definire in modo preciso con l'ausilio del Coni le mansioni direttamente connesse alle attività sportive di ciascuna disciplina che consentono di inquadrare un rapporto come lavoro sportivo;
- III. Prevedere per il lavoratore sportivo un'unica tipologia di contratto che potrebbe coincidere con quello di collaborazione coordinata e continuativa. Tale tipologia di contratto non solo è di facile applicazione, ma risponde perfettamente alle modalità con cui sono svolte le mansioni;
- IV. Stabilire una soglia di esenzione fiscale e previdenziale coincidente con la soglia dei diecimila euro attualmente prevista per gli amatori. Questo ricondurrebbe tutti i soggetti che operano nello sport in modo continuativo nell'ambito della categoria di lavoratori eliminando ogni dubbio sulla natura del rapporto ed eliminando ogni rischio di contestazione;
- V. Prevedere l'applicazione dell'imposizione fiscale e previdenziale solo sui compensi superiori a tale limite;
- VI. Applicare aliquote contributive ridotte, rispetto a quelle ordinarie, al fine di non aggravare eccessivamente i costi delle singole asd/ssd. (Si ricorda che per alcune categorie professionali le aliquote contributive oscillano dal 10 al 20%).

Restiamo a disposizione per eventuali collaborazioni con il MIUR e per ulteriori dettagli sulla materia trattata.

In attesa di cortese riscontro l'occasione è gradita per inviare i nostri migliori saluti.

F.to  
Il Direttivo